



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2014, proposto da:

Comune di Borgia, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Gulli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;

contro

Regione Calabria, Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria;

per l'annullamento

del decreto n 6348/13 avente ad oggetto l'incremento tariffario per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Borgia impugna la determinazione della tariffa di cessione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi da parte del gestore unico So.Ri.Cal. s.p.a. per le annualità 2010 e 2011, effettuata dalla Regione Calabria, con decreto dirigenziale 24 aprile 2013 n. 6348, sulla scorta dei criteri enunciati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) n. 117/2008, sostenendo l'incompetenza assoluta dell'autorità emanante.

Nessuno si è costituito per resistere.

All'udienza del 9 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Richiamate le considerazioni svolte prima dal T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, nella sentenza 14 febbraio 2012 n. 1434 e poi dal Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza 22

gennaio 2014 n. 319, il collegio osserva come la disposizione di cui all'art. 10, comma 28, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106, ha disposto, in modo letterale, chiaro ed inequivoco, la "cessazione del regime transitorio" di cui all'art. 2 comma 3 del d.l. n. 79/1995, che attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) la competenza a definire "i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico... con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione", per il caso di mancata elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13 comma 3 della legge n. 319/1976 (inteso a determinare le componenti di costo e la tariffa di riferimento dei servizi idrico) e "fino all'elaborazione dello stesso".

La detta disposizione, infatti, si ricollega logicamente alla coeva istituzione, nei commi precedenti, dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, cui vengono demandate, tra l'altro, proprio le determinazioni relative alle tariffe del servizio idrico.

Quindi, con l'art. 21, comma 19, del successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua sono state "trasferite" all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, chiamata a esercitarle "con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Alla stregua della disciplina esposta, va dunque tratto il convincimento secondo cui il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 dev'essere colmato dall'Autorità ora attributaria in via ordinaria ed istituzionale dei poteri regolatori - ossia l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - che, per le annualità 2012 e 2013, ha già provveduto con deliberazione 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR, avviando altresì il procedimento di restituzione agli utenti della componente tariffaria corrispondente alla remunerazione del capitale per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, cioè dalla data dall'effetto abrogativo del referendum indetto con il D.P.R. 23 marzo 2011, per come stabilita dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116.

Ne consegue che quest'ultima Autorità, che già si è riconosciuta competente, sia pure a tali limitati fini, per periodo precedente l'attribuzione di competenza di cui all'art. 21 comma 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà farsi carico anche delle determinazioni tariffarie relative alle annualità 2010 e 2011.

La complessità delle problematiche trattate e la sopravvenienza della decisione del Consiglio di Stato rispetto all'epoca di adozione dell'atto impugnato giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale della Regione Calabria 24 aprile 2013 n. 6348.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere, Estensore
Francesco Tallaro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)